



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



AREA SERVIZI ALLA PERSONA

BANDO PUBBLICO

“REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - ANNO 2011 – LINEA D’INTERVENTO 1”

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI OLIENA

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/8 del 26.04.2011 avente per oggetto “Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà anno 2011 – Linea d’intervento 1”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 05.09.2012 avente ad oggetto “Programma Contrasto Povertà estreme 5° annualità – Fondi 2011. Ripartizione somme e indirizzi applicativi”

Vista la nota prot. n. 17508 del 23.10.2012 del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;

RENDE NOTO

Art. 1 OGGETTO

Il presente bando ha come oggetto “la Realizzazione di azioni di contrasto alla povertà anno 2011 – Linea d’intervento 1”.

Tale Linea d’intervento è finalizzata a garantire un contributo economico alle famiglie e alle persone che vivono in condizioni di povertà, attraverso l’attivazione di percorsi personalizzati di aiuto che potranno prevedere in particolare i seguenti impegni:

- permanenza, o dove necessario rientro, nel sistema scolastico e formativo di componenti il nucleo familiare;
- educazione alla cura della persona, all’assistenza sanitaria, al sostegno alle responsabilità familiari e al recupero delle morosità;
- miglioramento dell’integrazione socio-relazionale, anche attraverso l’inserimento in attività di aggregazione sociale e di volontariato;
- attività finalizzate all’inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro (orientamento, tirocini formativi ecc).

Art. 2 DESTINATARI DEL PROGRAMMA

Possono presentare domanda coloro che, al momento della pubblicazione del Bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Residenza anagrafica nel Comune di Oliena;
- Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea è ammesso se in possesso di regolare carta di soggiorno o permesso di soggiorno e con almeno due anni di residenza stabile nel Comune di Oliena;

- Nuclei familiari o persone singole con reddito insufficiente, intendendo per reddito insufficiente l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE – di cui al d.lgs 31 marzo 1998 n.109) non superiore ad **€. 4.500 annui** **COMPRESIVO DEI REDDITI ESENTI IRPEF** relativi all'anno cui si riferisce l'ISEE.

E' consentita, unicamente per particolari e complesse situazioni di bisogno e per la numerosità dei componenti il nucleo familiare, una flessibilità del reddito ISEE di accesso ai benefici previsti dalla linea d'intervento 1 sino a € 5.500,00 annui, secondo le modalità di calcolo sopra richiamate.

Il Servizio Sociale Comunale, con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato, dei Patronati e dei CAF Sindacali, può provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci di farlo.

Al fine di avere cognizione della reale disponibilità delle risorse del nucleo familiare, qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative nella composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Art. 3

ENTITÀ E DURATA DEL SOSTEGNO ECONOMICO

L'entità e le modalità di erogazione del contributo saranno valutate dall'Ufficio di Servizio Sociale tenuto conto delle specifiche situazioni familiari e non potrà essere comunque superiore ad € 350,00 per un periodo massimo di dodici mesi (12 mesi).

Art. 4

TERMINI E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente su apposito modulo allegato al presente bando disponibile:

- negli Uffici di Servizio Sociale e presso il Ce.si.l.;
- sul sito del Comune: www.comune.olieta.it;

Le domande dovranno essere presentate, **a pena di esclusione**, all'Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il giorno **20.12.2012** compreso corredate, **a pena di esclusione**, della seguente documentazione:

- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica e allegata Attestazione ISEE **anno 2012**, relativa ai redditi dell'anno 2011, di cui al Decreto Legislativo n. 109/98.
- Dichiarazione dei Redditi Esenti Irpef¹

Art. 5

MODALITÀ E CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Ai fini della valutazione e attribuzione del punteggio e formazione della graduatoria si provvederà all'assegnazione del punteggio secondo le modalità specificate ai punti seguenti:

A) Priorità di accesso al programma:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Nucleo monogenitoriale con figli minori | PUNTI 5 |
| 2. Nucleo familiare con figli minori a carico (per ogni figlio minore) | PUNTI 1 |
| 3. Persone che vivono sole fino a 50 anni di età | PUNTI 1 |
| 4. Persone che vivono sole di età superiore ai 50 anni | PUNTI 3 |

¹ 14.7.2010 n. 36362 della LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE

In riferimento al punto 1, per nucleo monogenitoriale si intende il nucleo anagrafico dove sia presente un solo adulto ed almeno un figlio minore convivente; possono inoltre essere presenti anche altri figli maggiorenni purché siano fiscalmente a carico dell'adulto.

Non verrà considerato nucleo monogenitoriale, il nuclei in cui sia presente un adulto tenuto agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile.

Le condizioni di nucleo monogenitoriale riconosciute ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui sopra sono le seguenti:

- Genitore vedovo/a;
- Genitore nubile/celebre con figlio non riconosciuto dall'altro genitore;
- Allontanamento o abbandono di uno dei genitori;
- separati/divorziati con affido del figlio/i minore/i in cui l'altro genitore non provvede al mantenimento del figlio/i minore/i.

Il punteggio di cui ai punti 1 e 2, è cumulabile.

In riferimento ai punti 1, 3 e 4 si precisa, inoltre, che all'interno dell'abitazione non devono avere la propria dimora abituale altre persone adulte oltre quelle registrate nel nucleo anagrafico (nucleo di fatto e nucleo anagrafico devono, a pena di esclusione, coincidere).

B) In relazione all'ISEE ridefinito del nucleo:

- ISEE da € 0 a € 500,00 **PUNTI 9**
- ISEE da € 501,00 a € 1.000,00 **PUNTI 8**
- ISEE da € 1.001,00 a € 1.500,00 **PUNTI 7**
- ISEE da € 1.501,00 a € 2.000,00 **PUNTI 6**
- ISEE da € 2.001,00 a € 2.500,00 **PUNTI 5**
- ISEE da € 2.501,00 a € 3.000,00 **PUNTI 4**
- ISEE da € 3.001,00 a € 3.500,00 **PUNTI 3**
- ISEE da € 3.501,00 a € 4.000,00 **PUNTI 2**
- ISEE da € 4.001,00 a € 4.500,00 **PUNTI 1**

C) Richiedente disoccupato o Inoccupato iscritto negli elenchi dei Centri per l'impiego **PUNTI 2**

D) Eventuali problemi sanitari rilevanti del richiedente:

- Invalidità Civile totale **PUNTI 3**
- Invalidità civile parziale (dal 74% al 99%) **PUNTI 2**
- Invalidità civile inferiore al 74% **PUNTI 1**

E) Situazioni di gravità valutate del Servizio Sociale Comunale: **PUNTI 2**

Possono essere incluse le diverse situazioni delle quali l'assistente sociale è a conoscenza e che differenziano il caso sociale del richiedente, ma che risultano difficilmente documentabili (casi di dipendenza, persone inserite in programmi di recupero e/o sottoposte a misure alternative, persone in carico presso i Servizi Sociali o Sanitari, mancanza di reti sociali etc.)

Ulteriori criteri di valutazione:	Punteggio: (in detrazione)
Presenza nel nucleo di un autoveicolo di cilindrata a partire da 1600 e immatricolato da meno di 3 anni	- 2
Rifiuto, senza giustificato motivo e nei precedenti 12 mesi, di inserimento lavorativo e/o cantiere comunale e/o cantiere di forestazione e/o occupazione occasionale e/o di inserimento nel Programma RAS "Azioni di contrasto alla povertà", ovvero mancato rispetto degli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato di cui alla linea 1 e 3 del Programma di cui sopra - precedente annualità	- 2

“Agli aventi diritto verrà erogato un contributo pari ad € 2.100,00 per la realizzazione di programmi personalizzati di inserimento sociale, formativo e lavorativo della durata massima di 6 mesi;

- scaleranno in fondo alla graduatoria

~ coloro nel cui nucleo siano presenti, nell’anno in corso, titolari di aziende, capi di bestiame (oltre n. 200 capi di bestiame), ditte, esercizi commerciali;

~ coloro che, nell’anno in corso, svolgano attività lavorativa continuativa derivante da lavoro dipendente, autonomo o pensione assoggettabile a redditi Irpef o di fatto vivano con altri familiari titolari di reddito continuativo;

~ coloro nel cui nucleo siano presenti soggetti che stiano beneficiando o abbiano beneficiato degli interventi economici relativi al programma sperimentale “Azioni di contrasto alla povertà” annualità precedente.

Ad essi verrà erogato un contributo solo nel caso vi siano fondi residui, e tale contributo varierà nell’importo e nella durata sulla base del punteggio” (Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 05.09.2012 avente ad oggetto “Programma Contrasto Povertà estreme 5° annualità – Fondi 2011. Ripartizione somme e indirizzi applicativi”)

In caso di parità di punteggio verrà utilizzato il criterio dell’ordine di arrivo delle domande all’Ufficio Protocollo.

Pertanto la redazione della graduatoria di ciascuna linea verrà effettuata, inserendovi, in ottemperanza al deliberato della G.C. N. 66 del 05.09.12:

prima, tutti i richiedenti che non ricadono nelle seguenti fattispecie:

- *coloro nel cui nucleo siano presenti, nell’anno in corso, titolari di aziende, capi di bestiame (oltre n. 200 capi di bestiame), ditte, esercizi commerciali;*
- *coloro che, nell’anno in corso, svolgano attività lavorativa continuativa derivante da lavoro dipendente, autonomo o pensione assoggettabile a redditi Irpef o di fatto vivano con altri familiari titolari di reddito continuativo;*
- *coloro nel cui nucleo siano presenti soggetti che stiano beneficiando o abbiano beneficiato degli interventi economici relativi al programma sperimentale “Azioni di contrasto alla povertà” annualità precedente.*

dopo di essi, tutti gli altri richiedenti che invece si trovano in una o più delle situazioni qui sopra citate, anch’essi ordinati in graduatoria, nel rispetto di tutti gli altri criteri valutativi, che restano validi per entrambe le categorie di fruitori indicate dalla G.C. (nota prot. n. 17508 del 23.10.2012 del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona)

Il contributo economico di cui alla LINEA D’INTERVENTO 1, di cui alla Deliberazione RAS 20/8 del 26/04/2011, non è cumulabile con il sussidio per lo svolgimento del Servizio Civico. Qualora, da parte dello stesso nucleo familiare venga inoltrata la domanda per entrambe le linee d’intervento, l’Ufficio di Servizio Sociale competente valuterà l’inserimento nella linea di intervento maggiormente rispondente alla specifica situazione personale e familiare del richiedente.

L’inclusione nel Programma avverrà seguendo l’ordine della suddetta graduatoria, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 6

OBBLIGHI DEI SOGGETTI DESTINATARI

L’Ufficio di Servizio Sociale procederà a predisporre, in favore dei soggetti e dei nuclei ammessi al Programma, un progetto personalizzato di aiuto che preveda, tenuto conto delle specifiche caratteristiche personali e familiari, l’assunzione di impegni personali finalizzati all’attivazione di

percorsi di uscita dalle condizioni di povertà e di responsabilizzazione ed al raggiungimento di condizioni di autonomia.

Il progetto di aiuto dovrà essere, **a pena di esclusione**, sottoscritto per accettazione dal beneficiario.

Il beneficiario dovrà inoltre comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione relativa alla composizione del nucleo familiare e alle condizioni di reddito e patrimoniali dichiarate al momento della presentazione della domanda.

Art. 7

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sarà causa di esclusione dai benefici del Programma:

- Il mancato possesso dei requisiti richiesti all'art. 2 del presente Bando, alla data di presentazione della domanda;
- Il rifiuto all'inserimento nei programmi personalizzati di aiuto;
- Il mancato rispetto degli impegni assunti con l'accettazione del progetto personalizzato di aiuto;
- Aver reso false dichiarazioni in merito alla composizione del proprio nucleo familiare o alla situazione economica;
- Domanda incompleta, ovvero non corredata della documentazione di cui all'art. n. 4 del presente Bando.

Art. 8

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti. L'Amministrazione Comunale effettua controlli sulla veridicità della situazione economica e familiare dichiarata anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del DPR 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Gli Uffici di Servizio Sociale si potranno inoltre avvalere della collaborazione della Polizia Municipale per gli opportuni accertamenti, qualora sorgano dubbi in merito alle dichiarazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettiva realizzazione dei progetti d'aiuto e i risultati conseguiti.

Art. 9

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:

1. i dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'amministrazione;
2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi;
3. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
4. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003;

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Oliena; il responsabile del trattamento dei dati è il Sindaco, Dr. Salvatore Serra;

5. al titolare del trattamento o al responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far valere i diritti dell'interessato, così com'è previsto dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Oliena __.11.2012

IL Responsabile del Servizio

Dr. Salvatore Angelo Biscu
